



Spett.le Rappresentanti Sindacali RSA

LL.SS.

Oggetto: Articolo 42 Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro CCNL Igiene Urbana aziende municipalizzate.

Premesso che:

- con Deliberazione di C.C. n. 35 del 30 giugno 2009 del Comune di Boscoreale è stata costituita l'Azienda Speciale AMBIENTE REALE nonché approvato il piano programma delle attività;
- con Deliberazione di G.C. n. 87/2009 del Comune di Boscoreale è stato approvato il testo del contratto di servizio per l'organizzazione e gestione dei servizi di igiene urbana con l'Azienda Speciale AMBIENTE REALE, sottoscritto in data 29 settembre 2009;
- si affidava all'Azienda Speciale "Ambiente Reale" la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sul territorio comunale e la gestione del centro di raccolta comunale;
- con Delibera di CC n. 156 del 06.08.2019 si approvava il nuovo statuto aziendale e lo schema di contratto di servizio;
- con decreto sindacale n.15 del 24.07.2023, si nominava il Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale Ambiente Reale, dott. Giampiero Perna.

Preso atto che:

- 1) nell'ultimo anno 2023 molti dipendenti stanno effettuando assenze per malattie, soprattutto di breve durata e dal venerdì al lunedì;
- 2) nell'anno 2023 l'azienda sta effettuando molte richieste di visite di controllo da parte dell'INPS.

Considerato che l'art 42 lettera "g" del CCNL di igiene urbana aziende municipalizzate prevede la Regolamentazione per malattia o infortunio non sul lavoro di breve durata, si riporta il testo dell'articolo:

1. A fronte di un tasso medio annuo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro uguale o superiore al 4,7%, rilevato dall'azienda e comunicato alla R.S.U. o, in mancanza, ai soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del presente C.C.N.L., alla data del 31 dicembre di



ciascun anno, l'azienda, nell'anno solare successivo, effettuerà, per ogni episodio di malattia o infortunio non sul lavoro di **durata pari o inferiore a 5 giorni di assenza**, le seguenti trattenute retributive, fatto comunque salvo quanto indennizzato dall'Inps:

- a) a partire dal 6° evento morboso (ovvero dal 5° se le assenze complessivamente considerate hanno comunque già superato i 13 giorni di calendario anche non continuativi): trattenuta di 35 euro lordi per ogni singolo evento, da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale in relazione all'orario di lavoro contrattuale individuale;
 - b) dal 9° evento morboso in poi; trattenuta di 45 euro lordi per ogni singolo evento, da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale in relazione all'orario di lavoro contrattuale individuale;
 - c) a partire dal 12° evento morboso, in aggiunta alle misure precedenti, le giornate di assenza verranno computate in via definitiva in misura doppia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comportamento contrattuale.
2. Le trattenute vengono effettuate prioritariamente dall'indennità integrativa mensile di cui all'art. 32, lett. I, del vigente C.C.N.L. su base mensile, fino a concorrenza dell'importo dell'indennità. Qualora al 31 dicembre di ciascun anno permanga a carico del lavoratore un debito residuo, la relativa trattenuta, entro il limite all'importo massimo complessivo annuo dell'indennità in parola, sarà effettuata sugli importi mensili dell'indennità integrativa dell'anno solare seguente, entro il primo trimestre. Ove necessario, ulteriori trattenute saranno effettuate dal C.R.A. di cui all'art. 2, lett. C), comma 2 o dall'equivalente premio di risultato o produttività assorbente il C.R.A..
3. Quanto previsto dal comma 1 del presente punto G) non trova applicazione nel caso di assenza per eventi morbosi, certificata da medici specialisti del servizio sanitario nazionale, riferiti a:
- a. gravi patologie che richiedano terapie salvavita di cui alla lett. B), comma 4 con conseguente discontinuità della prestazione lavorativa;
 - b. eventi morbosi delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza o patologie di genere;
 - c. assenze con ricovero ospedaliero o day hospital o ospedalizzazione domiciliare;
 - d. assenze individuate nell'ambito di specifici accordi locali.
4. Il 50% delle somme trattenute in ciascun anno solare ai sensi del comma 2 del presente punto G) sarà conferito al finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale di cui ai agli artt. 26 e



seguenti del D.Lgs. n. 148/2015 a partire dalla data di avvio operativo dello stesso o da altra data che sarà formalmente individuata dalle parti stipulanti nell'ambito dell'intesa di costituzione del Fondo stesso.

5. Nelle more del conferimento di cui al comma precedente, l'importo di cui sopra sarà destinato all'incremento dell'importo complessivo del premio di risultato o, in mancanza, del C.R.A. di cui all'art. 2, lett. C), comma 2 del presente C.C.N.L. in favore dei soli lavoratori che non abbiano subito trattenute retributive di cui alla presente lett. G) nell'anno solare di riferimento e comunque non abbiano effettuato assenze computate anche cumulativamente pari o superiori a 15 giorni lavorativi nell'arco dell'anno solare.
6. Per l'individuazione dei lavoratori beneficiari degli incrementi di cui al comma precedenti, si fa riferimento in via prioritaria alle medesime aree operativo-funzionale di inquadramento di cui all'art. 15 del C.C.N.L., fermo restando l'unificazione, a tale solo fine, delle aree Spazzamento/Raccolta, Conduzione e Servizi Generali.

Pertanto si comunica preliminarmente alle S.V., affinché ci sia una sensibilizzazione al personale proposto, che **l'azienda speciale prima del 31/12 verificherà l'incidenza di malattia dell'anno 2023 e che per l'anno 2024**, se l'incidenza di malattia anno 2023 sarà superiore al 4,7% come previsto dalla lettera g art 42 del CCNL, verranno applicate le trattenute della lettera a) b) c) del punto 1.

Lo scrivente, si rende disponibile sin d'ora a convocare, eventualmente, un incontro *de visu* con le S.V.

Distinti saluti

Boscoreale lì 31 agosto 2023

Il Commissario Straordinario
Dott. Giampiero Perna